

Unione dei Comuni del Ciriace e del Basso Canavese - Ciriè' (Torino)

Statuto dell'Unione dei Comuni del Ciriace e del Basso Canavese. Testo modificato con Deliberazione Consiglio dell'Unione n. 3 del 7/3/2016.

TITOLO I
NORME GENERALI
CAPO I

Art. 1 - Istituzione

1. I Comuni di Ciriè, Nole, Robassomero, San Carlo C. se, San Francesco al Campo e San Maurizio C. se, costituiscono, in attuazione dell'art. 32 del DLgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i, di seguito sinteticamente indicato come "Testo Unico", l' "Unione dei Comuni del Ciriace e del Basso Canavese ", nel prosieguo indicata solo come "Unione", per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi individuati nell'art. 5 del presente Statuto. La consistenza demografica di ciascun Ente aderente, da considerare per l'adozione degli atti di applicazione delle norme statutarie, è determinata con riferimento alla popolazione residente (dati ISTAT) del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di adozione degli atti medesimi.
2. L'Unione è ente locale con autonomia statutaria e regolamentare, nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle norme comunitarie, statali e regionali.
3. L'Unione ha sede presso il Comune di Ciriè., in Corso Martiri della Libertà n. 33. I suoi organi ed uffici possono rispettivamente riunirsi ed essere situati anche in sede diversa, purché ricompresa nell'ambito del territorio che la delimita.
4. L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.
5. L'Unione ha un proprio stemma e gonfalone, il cui uso è disciplinato da apposito regolamento e che coincide con il logotipo ufficiale.

Art. 2 – Finalità

1. L'Unione persegue l'autogoverno e promuove lo sviluppo delle comunità locali che la costituiscono. L'Unione rappresenta la comunità di coloro che risiedono sul suo territorio e concorre a curarne gli interessi.
2. E' compito dell'Unione promuovere l'integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi anche mediante il trasferimento di ulteriori funzioni e servizi pubblici, oltre a quelli definiti dalla legge dello Stato come fondamentali dei Comuni, senza che ciò comporti la modifica del presente Statuto. Le ulteriori funzioni e servizi sono assunte in gestione associata per uno o più dei Comuni aderenti con la procedura prevista dagli artt. 5 e 29, comma 3.
3. L'Unione promuove la salvaguardia dell'ambiente naturale e la valorizzazione delle risorse umane e delle attività economiche.

Art. 3 – Principi e criteri generali dell'azione amministrativa

1. L'azione amministrativa dell'Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti ed all'allargamento della loro fruibilità, allo snellimento e semplificazione delle procedure amministrative relative alle funzioni trasferite ed al contenimento dei costi.
2. In particolare, l'Unione assume il metodo e gli strumenti della programmazione, raccordando la propria azione amministrativa con quella degli altri Enti pubblici operanti sul territorio; informa i rapporti con i Comuni partecipanti e con gli altri Enti pubblici al principio della leale

collaborazione; organizza gli uffici secondo criteri di responsabilità e di separazione funzionale tra indirizzo politico e gestione; organizza e gestisce i servizi pubblici locali secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza; promuove la semplificazione dell'attività amministrativa.

Art. 4 – Rapporti di collaborazione

1. Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, l'Unione favorisce e promuove intese ed accordi con i Comuni partecipanti, con le Unioni e le Comunità Montane limitrofe, con gli altri Enti Istituzionali, pubblici e privati, operanti sul proprio territorio e, nei limiti consentiti dalla legge, con soggetti pubblici e privati di Stati appartenenti all'Unione Europea.
2. Nei limiti consentiti dalla legge statale e regionale, l'Unione può stipulare convenzioni con Comuni esterni ad essa, per favorire il loro assolvimento agli obblighi di gestione associata delle funzioni fondamentali.

Art. 5 – Funzioni

1. L'Unione esercita, in luogo e per conto dei Comuni partecipanti, le funzioni fondamentali di cui all'art. 14, comma 27 del D.L. 21/5/2010, n. 78 e smi.
2. L'Unione esercita altresì le medesime funzioni di cui al comma 1 in luogo e per conto dei Comuni aderenti che, non essendo tenuti all'obbligo dell'esercizio associato, le conferiscano a essa mediante idonea deliberazione del Consiglio Comunale.
3. Con le medesime modalità di cui al comma 2, tutti i Comuni aderenti possono conferire all'Unione ulteriori funzioni amministrative non qualificate come fondamentali ai sensi del comma 1. Parimenti, possono delegare all'Unione lo svolgimento di singoli determinati servizi, attività, progetti e investimenti.
4. Fuori da quanto previsto al comma 1, conferimenti operati in modo facoltativo dai Comuni aderenti sono recepiti dall'Unione mediante idoneo provvedimento del Consiglio.
5. L'Unione può esercitare funzioni e servizi anche per conto di Comuni non aderenti all'Unione, previa stipula con gli stessi di una convenzione ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..
6. Nell'esercizio delle funzioni trasferite, l'Unione ha potestà regolamentare ed assume tutti gli atti necessari al corretto svolgimento dell'attività amministrativa.
7. Le funzioni fondamentali ed i servizi svolti dall'Unione sono:
 1. Funzioni del settore sociale: "Progettazione e Gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'art. 118, 4° comma della Costituzione";
 2. Funzioni di Protezione Civile: "Attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi";
 3. Servizi nel campo della viabilità e dei trasporti;
 4. Servizi Tributi (interessanti i Comuni di Ciriè e San Francesco al Campo);
 5. Centrale Unica di Committenza.

Art. 5-bis Attività ulteriori svolte dall'Unione

1. L'Unione può svolgere, in luogo e per conto dei Comuni aderenti e soggetti agli obblighi di gestione associata, le seguenti attività:
 - a) le funzioni di responsabile anticorruzione, che sono svolte da un funzionario nominato dal presidente dell'Unione tra i funzionari dell'Unione e dei Comuni che la compongono;
 - b) le funzioni di responsabile per la trasparenza, che sono svolte da un funzionario nominato dal presidente dell'Unione tra i funzionari dell'Unione e dei Comuni che la compongono;

c) le funzioni dell'organo di revisione, che sono svolte con le modalità previste dalla legge;
d) le funzioni di competenza dell'organo di valutazione e di controllo di gestione, che sono attribuite dal presidente dell'Unione, sulla base di apposito regolamento approvato dall'Unione stessa.

2. Il presidente dell'Unione può svolgere le funzioni attribuite al sindaco dall'articolo 2 della Legge 7 marzo 1986, n. 65, nel territorio dei Comuni che hanno conferito all'Unione la funzione fondamentale della polizia municipale e locale.

3. Qualora i Comuni aderenti all'Unione le conferiscano la funzione della protezione civile, all'Unione spettano l'approvazione e l'aggiornamento dei piani di emergenza di cui all'articolo 15, commi 3-bis e 3-ter, della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché le connesse attività di prevenzione e approvvigionamento, mentre i sindaci dei comuni restano titolari delle funzioni di cui all'articolo 15, comma 3, della predetta Legge n. 225 del 1992.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 57, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale, e di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 7 marzo 1986, n. 65, relative all'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria nell'ambito territoriale di appartenenza del personale della polizia municipale, si intendono riferite al territorio dei comuni in cui l'unione esercita le funzioni stesse.

Art. 6 – Durata e scioglimento

1. L'Unione è costituita a tempo indeterminato.

2. L'Unione è sciolta, in modo consensuale, con deliberazioni di tutti i Consigli dei Comuni partecipanti, recepite dal Consiglio dell'Unione e adottate con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, comunque non prima di un periodo pari ad anni tre.

3. Lo scioglimento ha efficacia sei mesi dopo l'adozione delle deliberazioni dei Consigli dei Comuni partecipanti e della deliberazione di presa d'atto del Consiglio dell'Unione. Contestualmente il Presidente pro-tempore assume le funzioni di commissario liquidatore con tutti i poteri previsti dalla legge per la chiusura di tutti i rapporti attivi e passivi dell'ente.

4. L'Unione è sciolta anche quando la maggioranza dei Consigli dei Comuni partecipanti abbiano, con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati, deliberato di recedere dall'Unione stessa, comunque non prima di un periodo pari ad anni tre.

5. L'Unione è sciolta inoltre quando la maggioranza dei Comuni partecipanti non abbia provveduto a designare i propri rappresentanti, entro il termine previsto dal successivo art. 10.

6. Nei casi di cui ai commi 3 e 4, lo scioglimento ha efficacia sei mesi dopo il verificarsi delle condizioni che producono tali effetti. Nel suddetto periodo, il Consiglio dell'Unione ed i Consigli dei Comuni partecipanti prendono atto della manifestata volontà di scioglimento. Contestualmente il Presidente pro-tempore assume le funzioni di commissario liquidatore con tutti i poteri previsti dalla legge per la chiusura di tutti i rapporti attivi e passivi dell'ente.

7. L'Unione è sciolta altresì ove ricorrano, in quanto applicabili, le fattispecie previste dall'articolo 141 del Testo Unico.

8. Nei casi di scioglimento, il personale dell'Unione è convenzionalmente inserito nelle dotazioni organiche dei Comuni partecipanti. In difetto di accordo, provvede il Presidente liquidatore. I dipendenti dell'Unione, originariamente trasferiti dai Comuni partecipanti, tornano a far parte della dotazione organica di questi ultimi.

Art. 7 – Adesione e recesso

1. Il Consiglio dell'Unione accetta l'adesione di altri Comuni che ne avanzino richiesta, a mezzo di deliberazione del Consiglio comunale proponente, adottata con la procedura e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie.

2. L'ammissione ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, a condizione che, entro lo stesso

termine, i Consigli Comunali di tutti gli enti aderenti, compreso l'istante, approvino il nuovo statuto dell'Unione con le modalità di cui al presente statuto.

3. Ogni Comune partecipante all'Unione recede con deliberazione consiliare, adottata con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.

4. Il recesso è deliberato entro il mese di giugno ed ha effetto a decorrere dall'esercizio finanziario successivo. Dal medesimo termine ha luogo la decadenza dei componenti degli organi dell'Unione rappresentanti dell'Ente receduto.

5. Il Comune recedente ritorna nella piena titolarità delle funzioni e dei servizi conferiti all'Unione, perdendo comunque il diritto a partecipare al riparto di trasferimenti pubblici assegnati all'Unione a partire dalla materiale operatività del recesso.

TITOLO II ORGANI DELL'UNIONE

CAPO I

Art. 8 – Organi

1. Gli organi dell'Unione sono:

- a) il Consiglio dell'Unione
- b) la Giunta
- c) il Presidente.

Art. 9 - Status degli amministratori dell'Unione

1. Ai componenti il Consiglio e la Giunta, nonché al Presidente dell'Unione si applicano le norme previste per i casi di ineleggibilità e di incompatibilità rispettivamente dei consiglieri comunali, degli assessori e dei sindaci.

2. Agli stessi amministratori si applicano, in quanto compatibili, le norme dettate dalla Parte I Titolo III – Capo IV del Testo Unico.

CAPO II IL CONSIGLIO DELL' UNIONE

Art. 10 - Composizione, elezione e durata del Consiglio

1. Il Consiglio dell'Unione è l'espressione dei Comuni partecipanti per la gestione delle funzioni e dei servizi associati.

2. Il Consiglio è composto dal Sindaco e da due componenti del Consiglio Comunale, di cui uno di minoranza, ove presente, per ciascun Comune partecipante di popolazione pari od inferiore a 5.000 residenti, dal Sindaco e da tre componenti del Consiglio Comunale, di cui uno di minoranza, per ciascun Comune aderente di popolazione superiore a 5.000 e fino a 15.000 residenti, dal Sindaco e da quattro componenti del Consiglio Comunale, di cui due di minoranza, per ciascun Comune aderente di popolazione superiore a 15.000 residenti. Qualora nel Consiglio di un Comune non sia presente una minoranza consiliare i rappresentanti del Comune saranno il Sindaco ed i soli rappresentanti di maggioranza, mantenendo invariata la rappresentanza del Comune.

3. Ciascun Consiglio comunale provvede ad eleggere i propri rappresentanti tra i propri componenti con il sistema del voto limitato.

4. La nomina è effettuata entro quarantacinque giorni dalla data di costituzione dell'Unione e, successivamente, entro quarantacinque giorni dalla data di insediamento di ogni Consiglio

comunale o dalla data di ammissione all'Unione del nuovo ente.

5. I componenti il Consiglio restano in carica sino alla scadenza del loro mandato, e comunque sino all'assunzione della carica da parte dei nuovi rappresentanti del Comune.

6. Nei casi di dimissioni, decadenza, rimozione e sospensione di un componente eletto nel Consiglio dell'Unione, il Consiglio comunale interessato lo sostituisce nella seduta successiva alla comunicazione della vacanza e nel caso di un Sindaco è sostituito dal vicesindaco.

7. Il Consiglio dell'Unione approva il regolamento di funzionamento dello stesso.

8. La prima seduta del Consiglio è convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dal Sindaco del Comune, facente parte dell'Unione, di maggiore consistenza demografica, ed è tenuta entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. Le sedute sono valide quando sono presenti almeno la metà dei componenti del Consiglio. Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge o dallo Statuto.

9. Il Presidente e il Segretario sottoscrivono le deliberazioni consiliari.

Art. 11 – Consiglieri

1. I Consiglieri agiscono nell'interesse dell'intera Unione ed esercitano le proprie funzioni senza vincolo di mandato.

2. I Consiglieri esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.

Art. 12 - Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio determina l'indirizzo politico-amministrativo dell'Unione e ne controlla l'attuazione, adottando gli atti fondamentali attribuiti dalla legge ai Consiglieri Comunali, in quanto compatibili con il presente Statuto e con le funzioni attribuite.

2. Il Consiglio, nella prima seduta, designa quale primo Presidente dell'Unione il Sindaco con maggiore anzianità nella carica, senza soluzione di continuità, od, in caso di pari requisiti, quello di maggiore età anagrafica.

3. Il Presidente convoca il Consiglio ogni volta che lo ritenga opportuno, comunque almeno tre volte l'anno in seduta ordinaria per l'approvazione del bilancio di previsione, rendiconto e verifica degli equilibri di bilancio, e, qualora ne facciano richiesta almeno 1/3 dei consiglieri in carica, entro 20 gg. dalla medesima.

CAPO III IL PRESIDENTE

Art. 13 - Designazione, cessazione

1. La carica di Presidente dell'Unione è attribuita per mesi otto, nella prima riunione del Consiglio dell'Unione, da tenersi nel termine di giorni sessanta dalla data di costituzione dell'Unione, al Sindaco di cui all'art. 12, secondo comma, prevedendosi, con criterio di rotazione, il successivo trasferimento delle funzioni ad un altro Sindaco di uno dei Comuni che compongono l'Unione, secondo un ordine di priorità dettato dall'anzianità nello svolgimento delle funzioni sindacali ed, in caso di parità, per maggiore età anagrafica.

2. Ogni Presidente dura in carica per mesi dodici, o per un periodo anche inferiore, di fine mandato, se prossimo alla scadenza del Consiglio. Il Presidente, al termine del periodo di mandato amministrativo del Consiglio, continua ad esercitare le funzioni fino alla designazione del nuovo Presidente.

3. Il voto contrario del Consiglio dell'Unione ad una proposta del Presidente e della Giunta non ne

comporta le dimissioni.

4. Il Presidente cessa anticipatamente dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

5. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Presidente dell'Unione, è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione è approvata subentra nella carica il Sindaco che segue in ordine di anzianità nello svolgimento delle funzioni sindacali ed, in caso di parità, per maggiore età anagrafica.

Art. 14 – Competenza

1. Il Presidente rappresenta l'Unione, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, sovrintende alle attività di controllo sul funzionamento dei servizi e degli uffici ed assicura l'unità dell'attività politico-amministrativa.

2. Il Presidente, quale organo responsabile dell'amministrazione dell'Unione, esercita i poteri e le altre funzioni attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

3. In particolare, il Presidente:

a) sovrintende all'espletamento delle funzioni e dei compiti attribuiti all'Unione e garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie concrete di attuazione e loro risultati; vigila sull'attività complessiva dell'Unione;

b) sovrintende al funzionamento degli uffici ed all'esecuzione degli atti e svolge gli altri compiti attribuiti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti;

c) può attribuire specifiche deleghe ai singoli componenti della Giunta;

d) individua con proprio provvedimento e previo parere della Giunta il Segretario dell'Unione di cui si avvale;

e) individua con proprio provvedimento e previo parere della Giunta i responsabili degli uffici e servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

4. Il Presidente è sostituito temporaneamente dal Vicepresidente, individuato nel Sindaco che lo segue nell'ordine di priorità per l'entrata in carica quale Presidente, in caso di dimissioni, decadenza o impedimento.

Capo IV LA GIUNTA

Art. 15 - Composizione, nomina e cessazione

1. La Giunta è composta dal Presidente e dagli altri Sindaci dei Comuni partecipanti all'Unione.

2. Le dimissioni di uno o più componenti sono rassegnate al Presidente per iscritto e contestualmente comunicate al Segretario dell'ente. In sua vece è nominato il Vice Sindaco dell'Ente interessato.

3. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Presidente, subentra immediatamente nella carica il Sindaco che avrebbe dovuto assumere le relative funzioni nel successivo semestre.

4. Le norme di funzionamento della Giunta sono stabilite da apposito regolamento.

Art. 16 – Competenza

1. La Giunta collabora con il Presidente nell'amministrazione dell'Unione.

2. La Giunta svolge le seguenti funzioni:

- Approva gli atti di amministrazione che non siano dalla legge o dal presente Statuto direttamente attribuiti alla competenza del Consiglio, del Presidente, del Segretario, dei dirigenti;
- Svolge attività propositiva e d'impulso nei confronti del Consiglio;
- Attua agli indirizzi del Consiglio;
- Riferisce al Consiglio sulla propria attività, con frequenza annuale o secondo la diversa periodicità dallo stesso stabilita;
- Approva il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio, nonché quello per il proprio funzionamento;
- Esprime mediante proprio provvedimento il parere in merito alla individuazione e alla revoca del Segretario dell'Unione.
- Esprime mediante proprio provvedimento il parere in merito alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi, nonché all'attribuzione e definizione degli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti;
- Provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, alla nomina, designazione ed alla revoca dei rappresentanti dell'Unione presso organismi pubblici e privati.

TITOLO III ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA CAPO I UFFICI E PERSONALE

Art. 17 - Principi generali di organizzazione

1. L'Unione informa l'organizzazione dei propri uffici ai seguenti criteri:
 - a) organizzazione del lavoro non per singoli atti ma per programmi e progetti realizzabili e compatibili con le risorse finanziarie e umane disponibili ;
 - b) razionalizzazione e semplificazione delle procedure operative, curando l'applicazione di nuove tecniche e metodologie di lavoro e l'introduzione di adeguate tecnologie telematiche ed informatiche;
 - c) efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.
2. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è disciplinata dal Regolamento, il quale prevede:
 - a) la struttura organizzativo - funzionale;
 - b) la dotazione organica;
 - c) le modalità di assunzione e cessazione dal servizio;
 - d) gli strumenti e le forme dell'attività di raccordo e di coordinamento tra i responsabili della gestione.

Art. 18 - Principi generali di gestione

1. Nei limiti previsti dalla normativa vigente, è assunto come principio generale di gestione quello della massima semplificazione delle procedure, ferma l'esigenza inderogabile della trasparenza e della correttezza formale e sostanziale dei singoli atti dell'azione amministrativa nel suo insieme.

Art. 19 - Principi in materia di personale

1. L'Unione ha una sua dotazione organica ed una sua struttura organizzativa.
2. L'Unione promuove il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso la razionalizzazione delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti ed opera per l'ottimizzazione della qualità delle prestazioni

amministrative erogate ai cittadini.

3. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'ente ed alla contrattazione anche decentrata che danno esecuzione alle leggi ed allo statuto.

Art. 20 - Il Segretario

1. Per le nomine effettuate dopo l'entrata in vigore della Legge 7 aprile 2014, n. 56, il Presidente dell'Unione si avvale del Segretario di un Comune facente parte dell'Unione.

2. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi dell'ente. Egli partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta, curandone la verbalizzazione. Sovrintende all'attività dei dirigenti o funzionari apicali dipendenti o assegnati all'Unione, i quali sono responsabili in via esclusiva della gestione tecnico-amministrativa secondo quanto stabilito dalla normativa, dal Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi. Il Segretario dirime i conflitti di competenza che possono insorgere tra gli uffici e segnatamente tra i dirigenti o i funzionari apicali, nei confronti dei quali può proporre l'adozione delle misure previste dall'ordinamento. Il Segretario svolge altresì le funzioni di controllo che la legge sull'ordinamento degli Enti Locali affida al Segretario Comunale e può rogare tutti i contratti nei quali l'Unione è parte, nonché autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente.

3. Esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai Regolamenti o conferitagli dal Presidente.

4. In caso di indisponibilità, vacanza o assenza del Segretario, il Presidente, previo parere della Giunta, si avvale di uno dei segretari comunali in servizio presso i Comuni aderenti, previo nulla-osta del Sindaco. In alternativa, il relativo incarico può essere affidato a un dirigente o a un funzionario dipendente o assegnato all'Unione, in possesso di adeguate competenze di tipo giuridico-amministrativo e dei requisiti per svolgere le funzioni di Segretario Comunale.

5. Il Presidente può, sentito il Segretario, incaricare altresì un vice Segretario individuandolo fra i dirigenti o i funzionari dipendenti o assegnati all'Unione, in possesso dei requisiti per svolgere le funzioni di Segretario comunale. Il Vice Segretario svolge funzioni ausiliarie e vicarie del Segretario sostituendolo in caso di vacanza, assenza o impedimento.

Art. 20/bis – Conferenza permanente dei Segretari Comunali

1. E' istituita la Conferenza permanente dei Segretari dei Comuni aderenti all'Unione, al fine di coordinare i rapporti interni all'Unione e supportarne la pianificazione strategica. La conferenza è convocata dal Segretario dell'Unione di propria iniziativa o su richiesta di uno dei segretari dei comuni aderenti all'Unione.

Art. 21 - Responsabili di servizio

1. I responsabili dei servizi sono individuati dal Presidente, previo parere della Giunta, per un periodo massimo di cinque anni rinnovabile. Essi svolgono le funzioni e i compiti previsti dalla legge per i dirigenti, provvedono alla gestione tecnico-amministrativa dell'Unione e ne sono responsabili in via esclusiva, secondo quanto stabilito nel provvedimento di incarico e nel rispetto degli ambiti di competenza funzionale previsti dal Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

2. Ai responsabili dei servizi compete, in base alla legge ed al complesso normativo locale, l'attività di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, allorché tale attività non sia espressamente riservata, dalla legge,

dallo statuto o dai regolamenti, ad altri organi dell'ente. Le norme regolamentari si uniformano al principio che a fronte di ciascuna delle suddette competenze poste in capo ai funzionari, sia correlata la conseguente assunzione di responsabilità.

Art. 22 - Incarichi di dirigenza e di alta specializzazione

1. La copertura dei posti di Responsabile degli Uffici e Servizi, di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente, con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
2. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere, al di fuori della dotazione organica, la costituzione di rapporti a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione, nel caso in cui all'interno dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.

CAPO II FINANZE E CONTABILITA'

Art. 23 – Finanze e patrimonio

1. L'Unione ha autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi di finanza pubblica, fondata sulla certezza di risorse proprie e di risorse trasferite.
2. L'Unione ha un proprio demanio e patrimonio.
3. L'Unione ha autonomia impositiva e le competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati.
4. Le risorse necessarie a sostenere l'attività istituzionale dell'Unione e la gestione delle funzioni derivano dai trasferimenti ottenuti dallo Stato, dalla Regione, da altri Enti, da entrate proprie dell'Unione.
5. I trasferimenti ordinari dei Comuni sono definiti in ragione della popolazione residente al 31 dicembre di ogni anno. Possono prevedersi trasferimenti straordinari con spese da ripartire in base alla consistenza degli interventi da effettuare in ciascun Comune.
6. Al fine di raggiungere l'obiettivo di riduzione dei costi sostenuti da ogni Comune per la gestione delle singole funzioni e dei servizi, la Giunta dell'Unione definisce eventuali altri criteri di riparto della spesa.
7. I trasferimenti straordinari riguardano singole causali predefinite d'intesa con i Comuni dell'Unione.

Art. 24- Ordinamento Finanziario e Contabile

1. L'ordinamento contabile dell'Unione e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio sono disciplinati dalla legge e dal Regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione.

CAPO III I CONTROLLI INTERNI

Art. 25 - Principi generali del controllo interno

1. Al fine di monitorare e valutare costi, rendimenti e risultati dell'attività svolta, l'ente effettua le seguenti tipologie di controllo:

- a) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, agli adempimenti fiscali;
 - b) controllo interno di regolarità contabile, per garantire la corrispondenza dell'azione amministrativa ai principi dell'ordinamento finanziario e contabile;
 - c) controllo di gestione per verificare, mediante valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi programmati, nell'ambito di una corretta gestione delle risorse pubbliche;
 - d) controllo per la valutazione del personale, per l'erogazione di compensi accessori collegati alle funzioni e per l'accertamento di eventuali responsabilità;
 - e) controllo strategico, teso a verificare la coerenza tra gli obiettivi politici programmati ed i risultati conseguiti dalla gestione.
 - f) Controllo preventivo e successivo di regolarità amministrativa.
2. I controlli interni sono effettuati ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, come modificato dalla legge 7 dicembre 2012, nr. 213.

Art. 26 - Organo di revisione dei conti

1. L'organo di revisione dei conti svolge l'attività di collaborazione e di vigilanza definita dal D.Lgs 267/2000, come modificato dalla legge 7 dicembre 2012, nr. 213.
2. L'organo è eletto dal Consiglio con le modalità stabilite dalla legge nr. 148/2011 ed è composto da 1 solo revisore, salvo i casi in cui l'Unione svolga tutte le funzioni fondamentali dei Comuni aderenti.
3. Il Regolamento può prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza dell'organo di revisione. Sono, altresì, disciplinate con il regolamento, le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci delle società per azioni.
4. Nell'esercizio delle sue funzioni, l'organo di revisione può accedere agli atti e ai documenti connessi alla sfera delle proprie competenze e sentire i Responsabili degli Uffici e Servizi dell'ente, che hanno l'obbligo di rispondere, nonché gli eventuali rappresentanti dell'Unione in qualsivoglia ente. Può inoltre presentare relazioni e documenti al Consiglio.
5. L'organo di revisione può assistere alle sedute del Consiglio, e, se invitato, della Giunta. Su richiesta del Presidente, può prendere la parola per dare comunicazioni e fornire spiegazioni inerenti alla sua attività.

TITOLO IV PARTECIPAZIONE ED ACCESSO CAPO I PARTECIPAZIONE ED ACCESSO

Art. 27 - Principi della partecipazione e accesso

1. L'Unione assicura a tutti i cittadini il diritto di partecipare alla formazione delle proprie scelte politico-amministrative e favorisce l'accesso alle informazioni, ai documenti ed agli atti amministrativi formati o comunque detenuti. Ispirandosi ai principi di cui alla legge 8 marzo 1994 n. 203 ed al decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1999 l'Unione riconosce altresì il diritto degli interessati, degli utenti, delle formazioni sociali e delle associazioni e comitati titolari di interessi diffusi di concorrere alla determinazione dell'indirizzo ed alla formazione degli atti di competenza dell'Unione.
2. L'Unione rende effettivo il diritto di cui al precedente comma fornendo informazione completa

sulla propria attività.

3. Appositi regolamenti, approvati dal Consiglio, stabiliscono forme di partecipazione e di accesso, nel rispetto della normativa vigente in materia, definendo, in particolare:

- a) I modi di consultazione della popolazione e per l'effettuazione dei referendum di iniziativa popolare;
- b) Le procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini, singoli od associati, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi diffusi;
- c) Le garanzie per il loro tempestivo esame;
- d) Forme di partecipazione degli interessati, secondo i principi di cui alla legge n. 241/90 e s.m.i., nei procedimenti relativi all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.

TITOLO V FUNZIONE NORMATIVA

Art. 28 – Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento dell'Unione e ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi.
2. Lo statuto è deliberato con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.

Art. 29 – Regolamenti

1. L'Unione emana regolamenti nelle materie ad essa demandate dalla legge o dallo Statuto ed in tutte le altre materie di competenza.
2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare è esercitata nel rispetto dei principi fissati dalle suddette norme generali, dalle disposizioni statutarie e nel rispetto del principio di sussidiarietà.
3. Il trasferimento di funzioni e servizi comunali all'Unione determina, salvo diversa volontà espressa negli atti di trasferimento, l'inefficacia delle normative comunali in materia. Tali effetti si producono dal momento in cui divengono esecutivi gli atti dell'Unione deputati a surrogare le disposizioni normative comunali.

Art. 30 - Pubblicità degli atti e delle informazioni

1. Tutti gli atti dell'amministrazione o degli altri enti funzionali e dipendenti dall'Unione sono pubblici, al fine di garantire la trasparenza e l'imparzialità dell'amministrazione.
2. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere il carattere della generalità. L'Unione utilizza, per rendere reale tale pubblicità, mezzi di comunicazione moderni ed idonei a consentire una diffusione capillare delle informazioni.
3. I cittadini hanno diritto di ottenere tutte le informazioni sullo stato degli atti, delle procedure e quant'altro li riguarda, concernenti un procedimento amministrativo nell'ambito delle attività svolte dall'Ente.
4. Presso la sede dell'Unione è istituito l'Albo per la pubblicazione del presente statuto, dei regolamenti e di tutti gli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità e la facilità di lettura.

5. Le disposizioni di legge inerenti all'istituzione e funzionamento dell'Albo Digitale, ex lege n.69/2009 e s.m.i., integrano e modificano quelle statutarie. La Giunta dell'Unione provvede a dettare regole di utilizzo dell'Albo e di funzionamento di quello Digitale.

Art. 31 - Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo digitale ed all'Albo pretorio.
2. Fino all'emanazione degli atti regolamentari da parte dei propri organi, all'Unione si applicano, provvisoriamente ed in quanto compatibili, i regolamenti già vigenti del Comune con il maggior numero di abitanti.
3. Per quanto non disciplinato nel presente statuto, si applica, per quanto compatibile, le norme vigenti in materia di ordinamento degli Enti Locali.